

# Athenaeum Srl Società tra Professionisti



Dott. Giovanni Cremona Dott. Paolo Monarca Dott.ssa Michela Tinti Dott. Andrea Mancini Dott. Mirko Bellegotti Dott.ssa Francesca Colombo

Dott.ssa Barbara Lombardi Dott. Riccardo Fanelli Dott.ssa Paola Zanaboni Dott.ssa Marina Torretta Dott.ssa Francesca Amenini Dott.ssa Clarissa Cremona

## Circolare di aggiornamento n. 02/2025:

La Legge di Bilancio 2025 Le ultime novità fiscali in breve

#### Athenaeum Srl STP

Sede Legale Via N. Bixio, 2/C - 21052 Busto Arsizio (VA) Sedi Operative Piazza Maggioli, 34 - 20015 Parabiago (MI) Tel. 0331 - 49.99.11

Via N. Bixio, 2/C - 21052 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331 - 49.99.22 Fax 0331 - 49.99.99

Email infoservice@athstp.com
Pec athenaeum-stp@legalmail.it
Sito: www.athstp.com

Cap. Sociale € 100.000.= i.v. P. IVA/C.F. 11654000964

Registro delle Imprese di Varese n. 11654000964 -R.E.A. Varese n. 385169 Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio al n. 22

## LA LEGGE DI BILANCIO 2025

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 305 del 31/12/2024, la L. di Bilancio 2025 n. 207 del 30/12/2024.

Le principali novità sono di seguito riportate.

#### In materia di aliquote Irpef e detrazioni

#### **Aliquote IRPEF**

Sono **confermate le 3 aliquote IRPEF**, già introdotte per il 2024, come segue:

- 23% per redditi fino a € 28.000;
- 35% per redditi fino da € 28.000 fino a € 50.000;
- 43% per redditi oltre € 50.000.

#### **Detrazioni IRPEF**

In materia di detrazioni IRPEF, vengono introdotti:

- per i redditi superiori a € 75.000, dei nuovi limiti per la fruizione delle detrazioni parametrati al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare;
- la detrazione per figli a carico, nella misura di € 950;
- un incremento nella spesa massima detraibile per spese per istruzione e per i cani guida dei non vedenti;

#### Detrazioni fiscali per interventi edilizi

Con riferimento alle spese per interventi edilizi detraibili, viene prevista, a partire dal 01/01/2025, la riduzione dell'aliquota di detrazione delle spese per interventi di *efficienza energetica* (art. 14, DL 63/2013), per interventi di *ristrutturazione edilizia*, per *sismabonus* (art. 16-*bis*, TUIR) al 36% per il 2025 e al 30% per il 2026 e 2027. La percentuale è aumentata, nel caso in cui gli interventi siano effettuati sull'abitazione principale, al 50% per il 2025 e al 36% per il 2026 e 2027.

La detrazione del 65% per *interventi superbonus* spetta esclusivamente per le spese sostenute entro il 31/12/2025 per interventi per i quali al 15/10/2024 risulti:

- a) presentata la CILA, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini
- b) adottata la deliberazione dell'assemblea del condominio che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Per le spese sostenute dal 1/1/23 al 31/12/23 relativamente agli interventi previsti dall'art. 119, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2024. Se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al 2024.

#### **Bonus Mobili**

Il bonus mobili è esteso anche al 2025 con limite di spesa pari a € 5.000.

#### In materia Iva

#### Contratti di appalto movimentazione merci - IVA

Il meccanismo IVA del <u>reverse charge è esteso</u> anche alle <u>prestazioni di servizi</u> effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono <u>attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica</u>.

Il meccanismo del reverse charge non si applica nei confronti della PA e degli altri soggetti autorizzati allo split payment.

#### In materia di reddito d'impresa

#### Assegnazione agevolata di beni ai soci – Trasformazione agevolata in s.s.

La Legge di Bilancio introduce la possibilità per le snc, sas, srl e spa, di assegnare in via agevolata beni immobili, diversi da quelli strumentali per natura, e i beni mobili iscritti nei pubblici registri non strumentali all'attività d'impresa, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari all'8% (10,5% se la società è non operativa). L'assegnazione agevolata deve avvenire entro il 30/09/2025.

È prevista anche la <u>trasformazione agevolata in società semplice per le società immobiliari</u> <u>di gestione</u>, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari all'8% (10,5% se la società è non operativa).

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.

#### Estromissione degli immobili dell'imprenditore individuale

<u>L'imprenditore individuale entro il 31/05/2025 può estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali,</u> posseduti alla data del 31/10/24 con effetto dall'01/01/2025, versando l'imposta sostitutiva all'IRPEF dell'8%.

#### Spese di vitto e alloggio, viaggio, trasporto, rimborsi analitici

Le <u>spese di vitto e alloggio, per viaggio e trasporto</u> mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) e i <u>rimborsi analitici</u> relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili a condizione che i <u>pagamenti siano eseguiti con sistemi di pagamento tracciabili</u> (art. 95, co. da 1 a 3, TUIR).

Le nuove disposizioni, che valgono anche ai fini IRAP, si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024.

Tali spese, se effettuate con mezzi di pagamento tracciabili, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

#### Spese di rappresentanza

Le <u>spese di rappresentanza</u> sono deducibili a condizione che i <u>pagamenti siano eseguiti con</u> sistemi di pagamento tracciabili (art. 108, co. 2, TUIR).

Le nuove disposizioni, che valgono anche ai fini IRAP, si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024.

#### Maggiorazione del costo del lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato

La <u>maggiorazione del costo del lavoro al 120%</u> (o 130% per lavoratori di particolari categorie) per l'assunzione di dipendenti con contratto a tempo indeterminato, introdotta per il 2024, è <u>prorogata</u>, alle stesse condizioni, anche per il <u>2025, 2026 e 2027</u>.

#### Riduzione dell'aliquota IRES

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024, il reddito d'impresa dichiarato dai <u>soggetti IRES</u> può essere assoggettato all'<u>aliquota del 20%,</u> al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) almeno l'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31/12/2024 sia accantonato ad apposita riserva;
- b) almeno il 30% degli utili accantonati (quindi 80\*30 = 24%) e, comunque in misura non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31/12/2023, sia destinata a investimenti relativi all'acquisto, anche in leasing, di beni strumentali nuovi, beni industria 4.0 o beni transizione ecologica 5.0, destinati a strutture produttive ubicate in Italia e realizzati a decorrere dal 01/01/2025 e fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 (salvo proroghe, al 30/09/2026). Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a euro 20.000;
- c) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024:
  - 1. il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
  - siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento in misura pari ad almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta in corso al 31/12/24 e, comunque, in misura non inferiore a 1 lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- d) l'impresa non abbia fatto ricorso alla CIG nell'esercizio in corso al 31/12/2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria.

È previsto un l'emanazione di un apposito decreto attuativo da parte del MEF.

#### In materia di reddito di lavoro dipendente

#### Veicoli concessi in uso ai dipendenti

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per gli <u>autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione</u>, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 01/01/2025, si assume l'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente nelle seguenti percentuali:

- 50% per la generalità dei veicoli;
- 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

#### Premi di produttività

Per i <u>premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027,</u> l'aliquota dell'<u>imposta sostitutiva</u> sui premi di produttività cui all'art. 1, co. 182, della legge n. 208/2015, è <u>ridotta al 5%</u>.

#### Somme per canoni di locazione

Le <u>somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione</u> e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 01/01/2025 al 31/12/2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito di lavoro dipendente entro il limite complessivo di € 5.000 annui.

L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

Le disposizioni si applicano ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di 100 Km di distanza dal comune di precedente residenza.

#### Beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti

Per il 2025, 2026 e 2027 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

#### In materia di redditi diversi

#### Rivalutazione partecipazioni e terreni a regime

La Finanziaria ha introdotto <u>a regime la possibilità di rivalutare il valore delle partecipazioni e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola</u>, detenuti al 01/01 di ciascun anno versando, entro il 30/11, <u>l'imposta sostitutiva</u>, pari al 18%.

#### **Cripto-attività**

<u>L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi</u> realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di <u>cripto-attività è fissata al 26% per il 2025</u>. A partire dal 2026 sarà pari al 33%.

Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, <u>costituiscono per qualsiasi importo redditi diversi,</u> non rilevando più alcuna soglia minima di detenzione per periodo d'imposta.

È possibile rivalutare ciascuna cripto-attività detenuta al 01/01/2025 assoggettandone il valore normale all'<u>imposta sostitutiva di rivalutazione pari al 18%</u>, da versarsi entro il 30/11/2025.

#### In materia di crediti d'imposta

### **Credito d'imposta Transizione 5.0**

La Legge <u>modifica la normativa relativa agli investimenti Transizione 5.0 effettuati dal</u> 01/01/2024 e ai conseguenti crediti d'imposta come segue:

- il <u>credito</u> può essere <u>fruito</u>, <u>in alternativa alle imprese, dalle società di servizi energetici</u> (ESCo) certificate;
- gli <u>investimenti in impianti fotovoltaici</u>, con determinate caratteristiche tecniche, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un <u>importo maggiorato</u> al 130%, 140% e 150% a seconda della tipologia di impianto;
- la misura del credito d'imposta è pari a:
  - o 35% del costo, per la quota di investimenti fino a € 10.000.000; e
  - <u>5% del costo</u>, per la quota di investimenti oltre i € 10.000.000 e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a € 50.000.000 per anno per impresa beneficiaria;

la misura del credito di ciascuna quota di investimento è ulteriormente aumentata:

 dal 35% al 40% e dal 5% al 10% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale

- superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni materiali e immateriali (allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016):
- dal 35% al 45% e dal 5% al 15% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni materiali e immateriali (allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016)
- sono state definite nuove modalità di <u>determinazione del risparmio di energetico</u> <u>conseguito</u> tramite l'investimento;
- è possibile <u>cumulare</u> il credito d'imposta Transizione 5.0 con il <u>credito per investimenti</u> <u>nella ZES Unica Mezzogiorno</u> e con il <u>credito per investimenti nella ZLS</u>;
- è possibile applicare le <u>nuove aliquote anche agli investimenti ammessi a prenotazione</u> dal 01/01/2024 fino al 01/01/2025, <u>subordinatamente</u> all'invio di un'apposita <u>comunicazione al GSE</u> sulla base della disponibilità delle risorse originariamente programmate.

#### **Credito d'imposta ZES Unica**

Il credito d'imposta ZES Unica è esteso agli investimenti realizzati dal 01/01/2025 al 15/11/2025.

Le modalità attuative sono rimesse a uno specifico provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

#### Altre disposizioni

#### Proroga agevolazione "Prima casa"

Viene esteso da 1 a 2 anni il periodo di tempo previsto per la vendita degli immobili acquistati con l'agevolazione "prima casa" conservando l'aliquota agevolata del 2% per l'imposta di registro in caso di acquisto di una nuova "prima casa".

#### Obbligo di pec per gli amministratori di società

A partire dal 01/01/2025, gli amministratori (anche non legali rappresentanti) di società neocostituite devono dotarsi di una propria pec.

#### Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

È stato confermato che il <u>Registratore telematico (RT) deve garantire</u>, oltre all'inalterabilità e sicurezza dei dati, <u>anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico</u>.

A tal fine lo strumento, hardware/software, tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al RT mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri.

Sono state introdotte specifiche sanzioni pari a

- € 100 per ciascun invio nel caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione; e
- da € 1.000 a € 4.000 nel caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico.

Le modifiche sono applicabili dal 01/01/2026.

#### Riduzione contributiva nuovi artigiani e commercianti

I contribuenti che si <u>iscrivono per la prima volta</u> nel <u>2025 alla Gestione IVS artigiani e commercianti</u>, percettori di redditi d'impresa, possono chiedere la <u>riduzione contributiva del</u> 50%.

## LE ULTIME NOVITA' FISCALI IN BREVE

Nuove modalità di dilazione dei ruoli

Art. 19, co. 1.2 e 1.3, DPR 602/73

Il Mef ha individuato i criteri sulla base dei quali è possibile richiede la richiesta di dilazione dei ruoli sino a 120 rate mensili.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione sul proprio sito i modelli di rateizzazione dei ruoli, da utilizzarsi per le richieste di dilazione presentate a partire dal 01/01/2025.

Versamento sanatoria CPB società di persone e associazioni professionali

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 1/E del 09/01/2025 L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di compilazione del Mod. F24 nel caso in cui il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per la sanatoria 2018-2022 sia effettuato dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

\* \* \*

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Busto Arsizio (VA), lì 15 Gennaio 2025

Dott.ssa Cremona Clarissa

Le Circolari di Studio sono consultabili anche al seguente link: https://www.athstp.com/pubblicazioni-e-news/